

Avv. ADOLFO PESARESI
Via Tavernelle, 68 - 60128 ANCONA
Tel. 071 205270 - Fax 071 2818351
e-mail: apesare@tin.it




Tribunale di Macerata

SI COMUNICA A: Avv. GIUSTOZZI SANDRO

Comunicazione di cancelleria

Sezione: 01

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 1051 / 2012
Giudice: MERLETTI PIETRO
Attore principale: MOSCHETTONI GIOVANNI
Conv. principale: BANCHE



Oggetto: ACCOGLIMENTO TOTALE

Descrizione: TOTALMENTE ACCOLTO

Registrato da COPPARI TERESA

06/06/2012

IL CANCELLIERE



103/112

Il Tribunale di Macerata

Riunito in Camera di Consiglio nella composizione di cui al Verbale di Udienza Collegiale del 30 Maggio 2012;

Visto il reclamo avverso l'ordinanza con cui il GE ha ritenuto di dover respingere la richiesta di sospensione della esecuzione, in quanto, anche laddove il primo pignoramento debba essere considerato non regolare, comunque nella procedura sono presenti altri creditori muniti di titolo esecutivo;

Rilevato che effettivamente tale argomentazione del Ge va disattesa, e ciò in quanto la Cassazione è da tempo ferma nel ribadire che il creditore munito di titolo esecutivo che intervenga in procedura nella quale sia dubbio che il pignoramento sia stato ben effettuato ha comunque l'onere a sua volta di pignorare il bene, in modo da rendere autonomo il proprio atto da precedenti atti che hanno dato corso alla procedura in ipotesi non validi;

Ritenuto che la opposizione è avverso la validità del titolo, sia sotto il profilo della strumentalità dello stesso, che in sostanza è uno pseudo mutuo fondiario, effettuato per far ripianare e meglio garantire una passività pregressa del debitore, piuttosto che per concedergli credito per acquisire un bene; e sotto il profilo della usuriousità degli interessi, che tra l'altro sono evidentemente anatocistici;

Rilevato che, quanto al primo profilo, se è vero che il debitore non è un imprenditore soggetto a fallimento, è altrettanto vero che egli appare nelle condizioni di chiedere i benefici della procedura della ristrutturazione dei debiti per sovraindebitamento, per cui qualsiasi garanzia data a posteriori, come la presente, strumentalmente presentata come credito fondiario in realtà con l'obiettivo dichiarato di meglio proteggere una pregressa passività chirografa, è effettivamente in grado di alterare la par condicio dei creditori di una ipotetica ma prospettabile massa, e quindi in tale ottica può essere visto con disfavore;

Rilevato, quanto al secondo profilo, che se è vero che all'epoca in cui il mutuo fu contratto e gli interessi pattuiti essi non erano da considerarsi illeciti per usurari, ma è altrettanto vero che, trattandosi di pattuzione non adempita, e quindi di affare non esaurito, non si deve aver riguardo al tempo in cui il mutuo fu contratto, ma al momento attuale, in cui la obbligazione deve trovare adempimento, per cui se adesso le condizioni possono apparire usuarie potrebbe una opposizione alla esecuzione essere vittoriosamente condotta dall'opponente;

Ritenuto che dalla perizia contabile in atti si avvince quantomeno il fumus che siano stati applicati interessi anatocistici e di gran lunga superiori al tasso soglia attualmente vigente;

Pqm

Accoglie il reclamo e sospende la esecuzione. Si comunici.

Macerata, 30 Maggio 2012

Il Giudice estensore

Pietro Muletto

Il Presidente

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Jacobucci

in Diteo
27

TRIBUNALE DI MACERATA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
GG. 31.5.2012

JP